

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 02-02-2007

REGIONE LOMBARDIA

Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.

Art. 4

Distretti)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in **distretti**, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica. Si intendono per **distretti** le aggregazioni di imprese secondo legami di affinità che possono avere carattere tematico-settoriale, territoriale o congiunto, ovvero altro specifico legame di correlazione. Ai **distretti** possono aderire liberamente le imprese industriali, artigianali, cooperative, della distribuzione, dei servizi, edili, turistiche, agricole e agroalimentari.

2. La Giunta regionale definisce i requisiti per l'accreditamento dei **distretti** in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) tenendo conto:

- a) della rappresentatività del distretto a livello settoriale o territoriale;
- b) del numero delle imprese aderenti e del fatturato complessivo;
- c) della disponibilità di patrimonio scientifico e tecnologico condivisibile;
- d) dell'integrazione di risorse e funzioni tra le imprese aderenti.

3. Nell'ambito delle competenze e delle azioni regionali per la competitività i **distretti** accreditati possono, in particolare:

- a) promuovere azioni e programmi destinati prioritariamente allo sviluppo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle imprese aderenti, nonché di servizi di sviluppo aziendale, anche a carattere logistico, al sistema distrettuale, nonché alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai crediti ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al risparmio energetico;
- b) presentare, a nome del distretto ovvero delle imprese associate singole o aggregate, richieste di accesso alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali o da disposizioni comunitarie gestite dalla Regione, nonché effettuare presso lo sportello unico, per conto delle imprese associate, gli adempimenti relativi ai procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti produttivi;
- c) attuare gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie anche in forma reciprocamente compensativa tra le imprese associate e tra queste e le strutture operative distrettuali, in coerenza e secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di collocamento obbligatorio;
- d) stipulare apposite convenzioni con banche, istituti di credito ed intermediari finanziari vigilati, volte alla prestazione di garanzie per il rimborso delle quote del contributo concesso alle imprese associate;

- e) accedere, per conto delle imprese associate, alle informazioni contenute nelle banche dati aderenti al sistema informativo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b);
- f) promuovere lo sviluppo di azioni a carattere interregionale a sostegno di azioni di filiera sovraregionali nel campo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione;
- g) promuovere iniziative per la riconversione produttiva ed occupazionale nei casi di crisi interne ed esterne al distretto, orientando e coordinando l'intervento delle imprese aderenti.

4. A sostegno dello sviluppo distrettuale la Regione promuove:

- a) la costituzione, anche attraverso Finlombarda spa, di fondi di investimento in capitale di rischio ed altri specifici strumenti finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese distrettuali;
- b) le iniziative volte all'accertamento delle condizioni che consentono l'accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici;
- c) lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale da realizzarsi attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;
- d) la qualità delle relazioni industriali finalizzate a sviluppare la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, i loro diritti individuali, il contrasto alla discriminazione sui luoghi di lavoro, la stabilità dei rapporti di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare.

5. La Regione promuove in via diretta o in sinergia con altri livelli istituzionali specifici accordi con grandi gruppi, reti di impresa, università al fine di costituire centri settoriali e agenzie funzionali allo sviluppo.